

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2256

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato RUGGIERI

Disciplina dell’esercizio della prostituzione

Presentata il 15 novembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ora di superare leggi che, invece di regolamentare fenomeni complessi, ma che fanno parte della vita umana, tentano di risolverli introducendo esclusivamente limitazioni, divieti e sanzioni. Illegalità, insicurezza e insalubrità si diffondono in un ambiente che invece che controllare e disciplinare si limita a reprimere.

Questo è quel che è successo in relazione al contingentamento del gioco d’azzardo e, in maniera ancora più evidente, in Italia, in relazione al fenomeno della prostituzione, a seguito dell’entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta « Legge Merlin »), che ha espulso dall’ordinamento la prostituzione legalizzata.

Nonostante le politiche ipocrite e lacunose adottate, infatti, in Italia, secondo i dati resi disponibili alla Commissione affari sociali della Camera dei deputati, ci sarebbero tra le 50.000 e le 70.000 prostitute, di cui 2.000 minorenni e oltre

2.000 donne ridotte in schiavitù. Di queste, oltre il 60 per cento lavorerebbero in strada, senza quindi alcun controllo e senza alcuna tutela dallo sfruttamento. È lampante l’inefficacia del contrasto del fenomeno, e ancora più manifesti sono i rischi correlati alla mancata corretta regolamentazione di un’attività *in re ipsa* impossibile da debellare. Pericoli che si riversano in primo luogo sulle prestatrici in termini di salute, riduzione in schiavitù, abusi, lesioni ed emarginazione sociale.

Non solo. Secondo le ultime stime l’eventuale regolarizzazione della prostituzione potrebbe produrre in termini potenziali un *surplus* di gettito fiscale pari a oltre 8 miliardi di euro. Di più: ad oggi, la prostituzione in Italia è consentita, e ad essere sanzionate sono solo le fattispecie ad essa collegate (favoreggiamento, sfruttamento, induzione). Interi quartieri vedono compromesso il proprio decoro dal consumarsi diffuso di pratiche sessuali che av-

vengono sotto gli occhi di tutti, minori compresi. Il via vai di clienti dediti alla contrattazione con chi esercita la prostituzione, e i relativi interessi sottesi alla stessa, mettono sempre più spesso a repentaglio l'ordine pubblico, come testimonia la nascita di comitati di quartiere al riguardo. Il tutto, a tacere delle precarie condizioni sanitarie che affliggono chi esercita la prostituzione e di conseguenza chi si serve di un servizio che — sarebbe ora di scegliere —

o si vieta o si disciplina nell'interesse collettivo.

La presente proposta di legge vuole quindi provvedere a dare una definitiva regolamentazione della materia, tutelando le persone che esercitano l'attività di prostituzione e i loro clienti, nel rispetto della dignità umana, del buon costume e della quiete pubblica, così da superare sessanta infruttuosi anni di proibizionismo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il libero esercizio della prostituzione nel rispetto della dignità umana e dell'ordine pubblico.

2. La prostituzione consiste nella volontaria messa a disposizione di altri, a fini di lucro, del proprio corpo per il compimento di atti sessuali. Tale attività può essere prestata solo tra soggetti maggiorenni e consenzienti.

3. Al fine di prevenire fenomeni di sfruttamento, l'attività di prostituzione, che rientra nell'ambito delle prestazioni di lavoro autonomo, può essere svolta in forma associativa solo a condizione che nessun soggetto terzo tragga profitto diretto dall'altrui attività di prostituzione.

Art. 2.

(Luoghi di svolgimento dell'attività di prostituzione)

1. L'attività di prostituzione deve essere svolta, nel rispetto della quiete pubblica, in private dimore o in luoghi privati aperti al pubblico.

2. I comuni, nell'ambito della propria attività di programmazione, al fine di tutelare la quiete pubblica e l'igiene urbana, possono individuare aree urbane in cui vietare l'esercizio della prostituzione in luoghi privati aperti al pubblico.

3. Sono vietati l'esercizio della prostituzione e l'adescamento dei clienti sulla pubblica via.

Art. 3.

(Registro delle persone esercitanti l'attività di prostituzione)

1. Al fine di garantire la tutela dei diritti e della salute delle persone, presso ciascun

comune è istituito un Registro delle persone esercitanti l'attività di prostituzione, di seguito denominato « Registro », nel quale devono essere indicate le generalità complete dei soggetti che esercitano l'attività di prostituzione. Il Registro è tenuto con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati delle persone che vi sono iscritte. A tal fine, ai dati contenuti nel Registro possono accedere solo le persone incaricate della sua tenuta ed espressamente abilitate al trattamento dei dati.

2. L'iscrizione nel Registro è condizione necessaria per l'esercizio lecito dell'attività di prostituzione.

3. Al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro, l'interessato deve presentare apposito certificato di idoneità sanitaria rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio.

4. Il certificato di cui al comma 3 è personale e deve essere rinnovato con cadenza mensile dal medico di medicina generale, il quale può sospenderne la validità al fine di richiedere ulteriori accertamenti sanitari. Il rinnovo, il mancato rinnovo e la sospensione del certificato sono immediatamente comunicati all'ufficio competente alla tenuta del Registro, che provvede a sospendere o a cancellare il soggetto dal Registro stesso. In mancanza di comunicazioni entro il termine di un mese il soggetto è comunque cancellato dal Registro. La sospensione e la cancellazione dal Registro comportano il divieto di svolgimento dell'attività di prostituzione.

5. L'iscrizione nel Registro è comunicata dall'ufficio competente all'azienda sanitaria locale e agli uffici dell'amministrazione tributaria, per le attività di rispettiva competenza.

6. Le informazioni presenti nel Registro sono cancellate nel caso in cui l'interessato comunichi la cessazione dell'attività di prostituzione.

Art. 4.

(Diritti e doveri dei soggetti che esercitano l'attività di prostituzione)

1. È vietata ogni forma di discriminazione dei soggetti che esercitano l'attività di prostituzione.

2. I soggetti che esercitano l'attività di prostituzione sono tenuti alla totale riservatezza circa l'identità dei clienti.

3. È vietato a chi esercita l'attività di prostituzione, ai clienti e ai terzi turbare la quiete, la sicurezza, l'ordine pubblico o il buon costume.

4. Su richiesta del cliente o della pubblica autorità, i soggetti che esercitano l'attività di prostituzione sono tenuti a esibire il certificato di idoneità sanitaria di cui all'articolo 3, comma 3.

5. Chiunque esercita l'attività di prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri previdenziali e fiscali.

Art. 5.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni degli articoli 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro per ciascuna violazione.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono espressamente individuate le disposizioni legislative abrogate in quanto incompatibili con la presente legge.

2. Con uno o più regolamenti, adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della salute, sono individuate le norme previdenziali, assicurative e fiscali applicabili ai soggetti che esercitano l'attività di prostituzione nonché le ulteriori disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0083290